

REGOLAMENTO DEL MERCATO DI PIAZZA ERBE

Approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 14.7.2000 e modificato con deliberazioni consiliari n.18 del 17.4.2008, n. 25 del 2.4.2009, n. 80 del 21.10.2010, n. 4 del 19.1.2012 e n. 62 del 10.10.2013

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Numero e caratteristiche dimensionali

Art. 3 - Banco tipo

Art. 4 - Giornate e orari di svolgimento

Art. 5 - Specializzazioni merceologiche

Art. 6 - Localizzazione dei posteggi

Art. 7 - Validità temporale della concessione di posteggio

Art. 8 - Identificazione dei posteggi

Art. 9 - Disposizioni per i posteggianti

Art. 10 – Divieti

Art. 11 - Rinvio ad altre norme di disciplina dell'attività mercatale.

Art. 12 - Sanzioni

Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 14 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il mercato di Piazza Erbe con l'intento di salvaguardare le caratteristiche e il valore storico, artistico e architettonico della Piazza e nello stesso tempo di valorizzare e preservare il carattere storico del mercato.
2. Nell'area mercatale di Piazza Erbe l'esercizio del commercio e dell'artigianato e' consentito solo con le particolari limitazioni previste dal presente regolamento, ai sensi della L.R. 6.4.2001, n. 10 e della deliberazione della Giunta Regionale 20.7.2001, n. 1902 e successive modifiche.

Art. 2
Numero e caratteristiche dimensionali

1. La superficie di ciascun posteggio e' di mq. 12 (2 x 6); la dimensione del banco in lunghezza può essere inferiore a 6 metri.
2. Il numero massimo di posteggi e' 30.
3. Nella planimetria allegata (sub "A") sono indicati l'ubicazione del mercato e dei singoli posteggi.

Art. 3
Banco tipo

1. L'utilizzazione del posteggio assegnato deve avvenire mediante la collocazione del banco tipo, il cui progetto esecutivo e' stato da ultimo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20.1.2003.
2. I banchi devono essere sistemati all'interno dei posteggi individuati nella planimetria allegata (sub "A").
3. Non si possono apportare variazioni tipologiche, formali e cromatiche o qualsiasi altra variazione all'aspetto esteriore del banco tipo, ne' dislocare i banchi in posizione differente rispetto a quella indicata nella planimetria di cui al comma precedente senza l'approvazione della Giunta comunale e la preventiva autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004, n. 42 e successive modifiche.

Art. 4
Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato e' giornaliero e si svolge in Piazza Erbe sull'area pedonale definita Toloneo, come da planimetria allegata sub "A", dal lunedì al sabato, secondo gli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco, nella fascia oraria che va dalle ore 7.30 alle ore 20.30

2. Entro le ore 19.00 del sabato e fino alle ore 3.00 del lunedì successivo, tutti i concessionari di posteggio devono avere sgomberato l'intera area del Toloneo, per renderla disponibile.

Qualora gli interessati non vi ottemperino autonomamente, il Comune provvede al forzoso e immediato sgombero d'ufficio.

3. Nei giorni festivi infrasettimanali gli operatori hanno facoltà di esercitare l'attività.

4. Con ordinanza del Sindaco può essere consentita l'apertura per l'intera giornata del sabato e per la successiva domenica, fino ad un massimo di 15 volte durante l'anno, concordate con gli operatori del mercato, oltre ad eventuali ulteriori giornate in occasione di eventi straordinari fino ad un massimo di 3 volte l'anno. Gli operatori del mercato devono presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una proposta di calendario di dette aperture. In caso contrario tale calendario viene stabilito dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione consiliare competente. Per i posteggi di frutta e verdura e limitatamente alla vendita delle caldarroste, tali aperture possono essere differenziate rispetto agli altri posteggi.

5. In occasione di manifestazioni e iniziative di interesse pubblico o per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, per le quali si renda necessario utilizzare l'area destinata al mercato, con ordinanza del Sindaco viene disposto lo sgombero dei banchi dalla piazza, anche per le giornate eventualmente già concesse in deroga, dandone avviso agli operatori senza ritardo, possibilmente almeno 15 giorni prima della data prevista per lo sgombero.

6. Gli operatori che intendano avvalersi della possibilità di permanere sulla piazza nelle giornate concesse in deroga all'obbligo di chiusura domenicale, devono esercitare l'attività commerciale secondo gli orari stabiliti, senza possibilità di mantenere sull'area il banco chiuso.

Art. 5

Specializzazioni merceologiche

1. Nel mercato possono essere venduti esclusivamente i seguenti prodotti:

a) Frutta e verdura, nel rispetto di quanto specificato al successivo comma 6;

b) Piante, fiori, sementi e relativi accessori;

c) Prodotti di erboristeria alimentare;

d) Souvenir non alimentari (esclusi gli articoli riferiti a squadre di calcio o di altri sport), ovvero articoli da ricordo (comprese le cartoline) che, indipendentemente dal luogo di produzione:

- richiamino siti storici, monumenti, paesaggi ed emblemi regionali veneti;
- simbolizzino aspetti del territorio veneto o anche italiano, purchè nei limiti del 30% della superficie espositiva del banco;
- riportino scritte od altri elementi che richiamino località o monumenti veneti o anche italiani, purchè nei limiti del 30% della superficie espositiva del banco.

La semplice apposizione di etichette, cartellini o altri analoghi mezzi riportanti la dicitura "Ricordo di Verona", "Souvenir d'Italia" o simili non conferisce automaticamente al prodotto le caratteristiche di articolo da ricordo.

- e) articoli non alimentari tipici del Veneto realizzati nel territorio regionale e che, come tali, devono essere pubblicizzati e ne possa essere dimostrata, con apposita documentazione, la provenienza ;
- f) Cappelli, guanti e sciarpe, foulard, cravatte e mantelle;
- f/bis) Bigiotteria;
- g) Libri nuovi e usati, carte topografiche, guide turistiche;
- h) Articoli di cesteria;
- h/bis: profumatori e candele;
- i) Prodotti alimentari:

- deperibili, cioè che necessitano di condizionamento termico per la loro conservazione, previsti per i banchi temporanei, come stabilito dall'Ordinanza 3.4.2002 del Ministro della Salute, nonché: panini imbottiti preparati anche presso il banco (con possibilità di riscaldamento del prodotto ed esclusa l'attività di cottura), prodotti gastronomici da banco quali pizzette, snack dolci e salati e simili, sotto la responsabilità dell'operatore commerciale a tutela della salubrità dell'alimento, con divieto di utilizzare e vendere alimenti preparati presso abitazioni o in stabilimenti non autorizzati; bomboloni, con limitate operazioni di frittura di pasta pronta già lievitata fornita da laboratori autorizzati ovvero registrati e guarnitura con zucchero e/o farcitura con conserve dolciarie pronte tipo confetture o cioccolata; patatine fritte e crepes, utilizzando per la preparazione: - per le crepes, basi liofilizzate in confezioni originali (provenienti da laboratori autorizzati) che, una volta ricostituite con acqua potabile, dovranno essere conservate protette e refrigerate per un limitato periodo di tempo nella giornata, zucchero, conserve dolciarie pronte tipo confettura e cioccolata quale farcitura; - per le patatine fritte, prodotto surgelato in confezioni originali dell'industria da conservare alle temperature previste per legge; il tutto nel rispetto di quanto specificato al successivo comma 6 e garantendo che le emissioni derivanti dalla attività di cottura e frittura, seppur limitate, non creino molestia, adottando adeguati accorgimenti tecnici per l'aspirazione e/o la dispersione dei vapori; granatine; gelato sfuso artigianale prodotto a norma di legge;
- non deperibili e preconfezionati all'origine quali: prodotti tipici della provincia di Verona, come ad esempio vino, olio, riso, pandoro e mandorlato; bevande; snack; il tutto nel rispetto di quanto specificato al successivo comma 6.

Su tutti gli articoli anzidetti non è consentito il riferimento (a mezzo scritte, disegni, immagini o altro) a movimenti, partiti ed ideologie politiche, anche del passato.

Non è inoltre consentita la vendita delle riproduzioni di armi, sia antiche che non.

2. Nei posteggi possono essere altresì svolte attività non attinenti al settore alimentare, quali l'arrotino, il cestaio, il lavoratore del cuoio, del legno e del ferro artistico, da parte di artigiani iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane, a condizione che siano compatibili con l'interesse artistico e architettonico della piazza e che la sede dell'attività sia ubicata presso il posteggio medesimo.

3. Ai banchi di frutta e verdura di cui alla lett. a) del comma 1 e' consentita la vendita di "macedonia pronta all'uso" in contenitori a perdere tipo monoporzione, previa mondatura, taglio e assemblaggio della frutta, nel rispetto della vigente normativa sull'igiene dei prodotti alimentari e comunque per limitati quantitativi correlati all'attività principale di vendita di frutta e verdura e a condizione che sia garantita la

disponibilità di acqua potabile, anche in idoneo serbatoio, di lavello con erogatore automatico d'acqua, di serbatoio per lo scarico delle acque reflue e di adeguati contenitori per i rifiuti.

Agli stessi banchi è altresì consentita, su una superficie non superiore al 30% del banco, la vendita dei prodotti alimentari tipici della provincia di Verona, non deperibili e preconfezionati all'origine di cui alla lett. i) del comma 1, dei prodotti di erboristeria alimentare, nonché di piante, fiori, sementi e relativi accessori. Sui banchi di frutta e verdura e' ammessa la cottura delle castagne e marroni nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 15 gennaio di ogni anno. A tale scopo, e in deroga a quanto stabilito all'art. 2, comma 1., lett. a), e' autorizzabile nel suddetto periodo l'ampliamento del posteggio per un massimo di mq. 2, per consentire la sistemazione di bracieri o strutture analoghe necessarie alla cottura delle castagne. L'ampliamento dovrà essere realizzato sul lato più corto del banco, che si trovi a maggiore distanza da altro banco, per una profondità non superiore ad 1 m.; solo in caso di banchi inseriti tra altri banchi ad una distanza di un solo metro gli uni dagli altri, l'ampliamento stagionale potrà essere concesso sul lato più lungo del banco, sempre per la profondità massima di 1 m.

4. In conseguenza della determinazione delle tipologie merceologiche di cui ai precedenti commi, nei posteggi sottoelencati, come da allegata planimetria sub "A", possono essere poste in vendita rispettivamente ed esclusivamente le tipologie seguenti:

- a) posteggi 26, 32 e 36: prodotti del settore alimentare di cui alle lettere a), c), i);
- b) posteggi 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33 e 35: prodotti del settore non alimentare di cui alle lettere b), d), e) f), f/bis, g), h), h/bis nonché attività di lavoratore del cuoio, del legno e del ferro artistico di qualità;
- c) posteggi 11, 21, 28, 30 e 34: prodotti del settore alimentare di cui alla lett. a), su una superficie espositiva pari ad almeno il 70% di quella del banco; prodotti del settore alimentare di cui alle lettere c), i), esclusi quelli deperibili; prodotti del settore non alimentare, limitatamente a quelli di cui alla lettera b).

5. Nel caso di trasferimento di banchi all'interno dell'area mercatale ai sensi del successivo art. 6, si procede automaticamente, qualora si renda necessario, all'adeguamento numerico rispetto alla tipologia merceologica dei relativi posteggi.

6. La vendita dei prodotti delle specializzazioni merceologiche frutta e verdura e prodotti alimentari di cui rispettivamente alle lettere a) e i) del precedente comma 1, dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa sull'igiene dei prodotti alimentari, con osservanza dell'ordinanza 3.4.2002 del Ministro della salute, dei regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 882/2004, del d.lgs. 6.11.2007 n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore", della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 3710 del 20.11.2007 avente per oggetto "DGR 11/4/2006 n. 1041: Modalità di riconoscimento e registrazione delle strutture di produzione, lavorazione, deposito, distribuzione, vendita e somministrazione alimenti" e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

Localizzazione dei posteggi

1. I 30 posteggi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) rappresentano il numero massimo di posteggi del mercato.
2. I posteggi che dovessero liberarsi per rinuncia del titolare o revoca dell'autorizzazione da parte del Comune (escluso quindi il caso di subingresso per cessione od affidamento in gestione dell'azienda), vengono soppressi. In tal caso, prima di procedere alla soppressione, il Comune utilizza i posteggi rimasti liberi per trasferirvi prioritariamente, all'interno dell'area mercatale, i banchi ubicati ad ovest della fontana di Madonna Verona e secondariamente per ricollocare altri banchi con l'obiettivo di ridimensionare gradualmente la superficie destinata al mercato, rendendo conseguentemente libere parti sempre più ampie della piazza stessa nella zona ovest.
3. Nel procedere con i trasferimenti di cui al comma precedente il Comune tenta l'accordo con gli operatori; in caso di mancato accordo provvede d'ufficio con provvedimento motivato. Saranno comunque trasferiti con priorità i banchi le cui attrezzature per l'allacciamento all'energia elettrica risultino compatibili con l'impianto esistente presso il posteggio resosi libero, senza che debbano essere effettuate modifiche.

Art. 7

Validità temporale della concessione di posteggio

1. La concessione del posteggio si rinnova per la durata prevista dalla vigente normativa, salvo rinuncia da parte dell'operatore. Il rinnovo è subordinato al permanere, in capo al medesimo, dei requisiti morali e professionali (nel caso di commercio di prodotti alimentari) previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. In caso di subingresso, il nuovo concessionario subentra nel restante periodo di durata della concessione.

Art. 8

Identificazione dei posteggi

1. Presso il Coordinamento Commercio Attività Produttive deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi.
2. Al fine dell'identificazione dei posteggi ad ogni banco viene applicata una targa, all'uopo predisposta dal Comune, contenente il logo del Comune, la denominazione "Mercato di Piazza Erbe" ed il numero del relativo posteggio.

Art. 9

Disposizioni per i posteggianti

1. I posteggianti del mercato devono:

- a) accedere a Piazza Erbe per l'installazione e lo sgombero dei banchi, esclusivamente nei giorni ed orari di inizio e fine mercato, previsti dal precedente art. 4;
- b) utilizzare per la movimentazione dei banchi mezzi di trasporto che, per le loro caratteristiche (dimensioni, peso, rumorosità) siano compatibili con il luogo monumentale e non arrechino danni al Toloneo ed alle altre aree pubbliche;
- c) provvedere a lasciare pulita l'area concessa dopo lo sgombero dei banchi;
- d) munirsi di contenitori nei quali raccogliere, durante le operazioni di vendita e all'interno dello spazio in concessione, qualsiasi rifiuto o residuo e mantenere lo spazio assegnato in modo decoroso e consono alle esigenze igienico-sanitarie;
- e) tenere aperto il punto vendita secondo i giorni e l'orario prescritti;
- f) disporre i prodotti e gli oggetti connessi con l'attività svolta in modo da non pregiudicare o limitare l'attività degli altri posteggianti, o danneggiare i beni e gli arredi della piazza;
- g) comunicare le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare (riferite al titolare del posteggio) con apposita nota scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza stessa, a pena di mancata giustificazione dell'assenza;
- h) ottemperare a tutte le disposizioni che l'Amministrazione riterrà di dover impartire a salvaguardia del decoro dell'area pubblica utilizzata.

E' fatto obbligo ai posteggi che vendono frutta e verdura e prodotti alimentari di cui rispettivamente alle lettere a) e i) del precedente art. 5, comma 1, di dare adeguata informazione, secondo modalità concordate con l'Amministrazione Comunale, all'art. 14 del Regolamento di polizia urbana, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 6 ottobre 2011, n. 71, con particolare riferimento ai punti 1 e 3.

Art. 10

Divieti

1. E' fatto divieto ai titolari di posteggio del mercato di Piazza Erbe di:

- a) occupare più spazio di quello avuto in concessione;
- b) aggiungere strutture di qualsiasi tipo, ancorchè verticali, al banco per aumentare lo spazio espositivo delle merci, o appendere oggetti agli ombrelloni e in generale alla copertura del banco, con le seguenti eccezioni:
 - 1) quanto previsto dal precedente art. 5, comma 3, per la cottura e vendita delle castagne;
 - 2) nei banchi autorizzati alla vendita di panini imbottiti di cui all'art. 5, comma 1 lett. i), possono essere collocati, in numero limitato, piccoli contenitori per l'esposizione di tali prodotti a solo scopo promozionale, nonchè cartellini di richiamo e di indicazione del prezzo, di dimensioni consone al decoro della piazza, rispetto ai quali la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed

- Architettonici potrà dettare, a suo insindacabile giudizio, prescrizioni relative a dimensioni e caratteristiche grafiche;
- 3) sui banchi di vendita possono essere collocati al massimo quattro espositori verticali di merce, aventi altezza massima di cm 50 dal ripiano del banco, purchè realizzati in legno tinta naturale o in acciaio/alluminio satinato e privi di scritte pubblicitarie;
 - 4) è altresì consentita la collocazione di espositori di merce, aderenti al fronte esterno dei soli due lati più lunghi del banco, purchè rimangano sospesi da terra e presentino una profondità non superiore a cm 10, comprensiva dei prodotti ivi esposti; tali espositori e le merci ivi collocate non possono in alcun caso sporgere dal filo del banco;
 - 5) è possibile, durante le festività natalizie o in occasione di altri eventi, l'allestimento di ciascun banco con piccoli addobbi, quali composizioni floreali, decorazioni, nastri e simili, coerenti con la manifestazione concomitante, purchè espressamente autorizzati dal Coordinamento Commercio Attività Produttive;
- c) disturbare il pubblico con grida o schiamazzi ed importunarlo con insistenti offerte di merci;
- d) usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.

Art. 11

Rinvio ad altre norme di disciplina dell'attività mercatale

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del vigente Regolamento comunale generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 dell'8.3.2007.

Art. 12

Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento non già sanzionate da leggi speciali o dall'art. 52 del Regolamento comunale di cui all'articolo precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, con le modalità previste dalla legge 24.11.1981, n° 689.

2. Nel caso di inosservanza degli orari stabiliti dal Sindaco con l'ordinanza prevista dall'art. 4, comma 1 del presente Regolamento, ivi compreso lo sgombero del banco dalla piazza oltre l'orario previsto dall'art. 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 euro a 3098,00 euro; viene inoltre disposta la sospensione dell'attività da due a sette giorni, che comprendano obbligatoriamente un fine settimana (sabato e domenica in cui sia ammessa l'apertura in deroga di cui all'art. 4, comma 4).

3. Qualora, per cause strutturali ed oggettive, non sia possibile lo sgombero del banco all'orario stabilito, l'operatore dovrà darne immediata e preventiva comunicazione al Corpo Polizia Municipale, per le verifiche del caso.

In mancanza della comunicazione nei termini suddetti o qualora venga accertato non sussistere la motivazione predetta, saranno applicate le sanzioni previste dal presente articolo.

Art. 13
Disposizioni finali e transitorie

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento e' abrogato il Regolamento del mercato di Piazza Erbe approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 14.7.2000, nonchè la "Scheda mercato n° 26" contenuta nell'allegato 1 al Piano comunale del commercio su aree pubbliche, approvato con la deliberazione consiliare di cui al precedente art. 11.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. delle leggi sugli ordinamenti locali approvato con D.Lvo 267/2000 e successive modifiche.